



Comune di Sta. Maria

Cantone dei Grigioni

LEGGE TURISTICA



INDICE

A.	IN GENERALE	3
Art. 1		3
Art. 2		3
Art. 3		3
B.	TASSE PER IL TURISMO	3
	Tassa di soggiorno	3
Art. 4	<i>Soggetti alla tassa di soggiorno</i>	3
Art. 5	<i>Aliquote per pernottamento</i>	3
Art. 6	<i>Aliquote forfetarie per letto</i>	3
	<i>Tassa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile.</i>	3
Art. 7	<i>Esenzioni dalla tassa di soggiorno</i>	4
Art. 8	<i>Utilizzo delle tasse di soggiorno</i>	4
Art. 9	<i>Compiti dei locatori</i>	4
Art. 10	<i>Soggetti alla tassa di promozione</i>	4
Art. 11	<i>Ammontare annuo della tassa</i>	5
Art. 12	<i>Soggetti alla tassa di promozione turistica</i>	5
Art. 13	<i>Esenzioni dalla tassa di promozione turistica</i>	5
Art. 14	<i>Utilizzo della tassa di promozione</i>	5
C.	APPLICAZIONE	5
Art. 15	<i>Applicazione</i>	5
Art. 16	<i>Disposizioni penali</i>	5
Art. 17	<i>Controllo</i>	5
Art. 18	<i>Tassazione d'ufficio</i>	6
Art. 19	<i>Vie di ricorso</i>	6
Art. 20	<i>Entrata in vigore</i>	6

A. IN GENERALE

Art. 1

Il turismo è un'importante attività economica del Comune. Allo sviluppo e alla gestione del turismo il Comune dà particolare attenzione e, con l'eventuale collaborazione di operatori turistici, ne facilita la gestione per rispondere ai bisogni di svago degli ospiti e della popolazione residente. In particolare vanno coordinate le politiche di promozione economica, di pianificazione territoriale, di valorizzazione dell'ambiente naturale e di sostegno alla cultura.

Art. 2

Per coordinare gli sforzi e favorire l'attività turistica il Comune si dota della seguente Legge Turistica Comunale finanziata con le seguenti tasse:

- a). taxa di soggiorno
- b). taxa di promozione turistica

Art. 3

Il Comune può collaborare con Enti Turistici Regionali.

B. TASSE PER IL TURISMO

Tassa di soggiorno

Art. 4 Soggetti alla taxa di soggiorno

La taxa di soggiorno è percepita:

- in base ai pernottamenti presso terzi;
- in modo forfetario in base ai letti turistici censiti nelle Case secondarie.

Sono soggetti al pagamento della taxa di soggiorno tutte le persone fisiche che pernottano nel Comune che non è quello del domicilio abituale ai sensi del CCS.

Art. 5 Aliquote per pernottamento

La taxa di soggiorno per ogni pernottamento e persona ammonta a Fr. 2.00.

L'adeguamento dell'ammontare alla taxa avviene automaticamente quando il rincaro supera il 5 %.

Base: l'indice dei prezzi al consumo 31.12.2001.

Art. 6 Aliquote forfetarie per letto. Taxa globale di soggiorno per abitazioni o campeggio stabile.

Il proprietario o l'affittuario stabile (periodo minimo un anno) per loro, il loro coniuge e i loro parenti prossimi (genitori, nonni, figli, fratelli e sorelle), sono soggetti a una taxa forfetaria annua di soggiorno.

La taxa forfetaria annuale è calcolata per posto letto.

Il numero dei posti letto per abitazione è fissato nel modo seguente:

taxa minima: due posti letto

per ogni ulteriore locale abitabile: un posto letto
Per le abitazioni ai Monti, viene prelevata una tassa ridotta.

La base di calcolo della tassa globale viene stabilita all'inizio dell'assoggettamento aggiornata in caso di trasformazione dell'abitazione.

Vengono prelevate le seguenti tasse forfetarie:

per posto letto:	Fr.	60.00
tassa ridotta:	Fr.	40.00

L'adeguamento dell'ammontare della tassa avviene automaticamente, quando il rincaro supera il 5 %. Base: l'indice dei prezzi al consumo 31.12.2001.

La tassa forfetaria non è frazionabile. Essa è fatturata annualmente all'inizio del periodo d'esercizio al proprietario o all'affittuario. Per eventuali cambiamenti si potrà tenere conto solo a partire dal periodo seguente. Termine per il pagamento 30 giorni dall'emissione della fattura.

L'esercizio inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Art. 7 Esenzioni dalla tassa di soggiorno

Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) i bambini fino a 12 anni compiuti;
- b) gli ospiti di istituzioni scolastiche o di formazione professionale riconosciute dal Cantone, durante il periodo scolastico;
- c) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dal Cantone ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- d) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;
- e) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando alloggiano in dormitori di cantiere.

Il Municipio, può accordare l'esenzione parziale o totale dal pagamento della tassa di soggiorno quando, in casi particolari, risulta evidente che il motivo del soggiorno dell'ospite non è preminentemente turistico o che si tratta di favorire i membri di associazioni senza scopo di lucro.

Art. 8 Utilizzo delle tasse di soggiorno

Il ricavo delle tasse di soggiorno deve servire esclusivamente per il finanziamento di attività turistiche e culturali.

Art. 9 Compiti dei locatori

- I locatori sono tenuti ad incassare la tassa di soggiorno dai loro ospiti.
- Il locatore è responsabile solidalmente con l'ospite per il pagamento della tassa di soggiorno.
- Gli ospiti che non soggiornano in alberghi, stanze o appartamenti, devono regolare la tassa di soggiorno direttamente con il Comune.

Tassa di promozione turistica

Art. 10 Soggetti alla tassa di promozione

Sono soggetti alla tassa di promozione tutte le persone fisiche indipendenti e le persone giuridiche che traggono in qualsiasi forma profitto dal turismo.

Art. 11 Ammontare annuo della tassa

Vengono prelevate le seguenti tasse di promozione a seconda delle attività professionali:

gruppo A1: alberghi, alloggi turistici, pensioni, case e appartamenti di vacanza	Fr. 20.00 per letto censito;
gruppo A2: ostelli, alloggi di gruppo	Fr. 10.00 per letto censito;
gruppo B1: ristorazione / ristoranti	Fr. 4.00 per posti a sedere
gruppo B2 grotti	Fr. 3.00 per posti a sedere
gruppo C commercio e servizi	Fr. 100.00 per azienda
gruppo D artigiani, edilizia, altre attività indipendenti legate al turismo	Fr. 100.00 per azienda

Art. 12 Soggetti alla tassa di promozione turistica

E' sottoposta alla tassa di promozione turistica ogni attività commerciale o indipendente legata al Turismo del Comune di Santa Maria.

Art. 13 Esenzioni dalla tassa di promozione turistica

Non sono sottoposti alla tassa di promozione turistica in particolare:

- le persone dipendenti per il loro lavoro
- i contadini per la loro produzione

Art. 14 Utilizzo della tassa di promozione

- Il ricavo delle tasse di promozione è destinato al finanziamento della promozione del turismo
- L'adeguamento dell'ammontare alla tassa avviene automaticamente quando il rincaro supera il 5%.
Base: indice dei prezzi al consumo 31.12.2001.

C. APPLICAZIONE

Art. 15 Applicazione

L'applicazione di questa legge e l'incasso delle tasse di soggiorno e di promozione turistica spettano al Comune.

Art. 16 Disposizioni penali

- Tutti i proprietari di case di vacanza e appartamenti, utilizzati in proprio o affittati, sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni di questa legge comunale e ad incassare e riservare le tasse in essa previste.
- Chi fornirà intenzionalmente informazioni false o non comunica regolarmente l'arrivo e la partenza e non incassa le tasse, verrà punito con una multa, inoltre deve versare le imposte retroattive.
- Le convenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con multe fino a un massimo di Fr. 5'000.00, fissate dal Municipio.

Art. 17 Controllo

L'Autorità comunale esegue dei controlli negli alloggi turistici, per constatare se le disposizioni

di questa legge sono osservate.

I proprietari ed i locatari di alloggi turistici sono tenuti a fornire al Municipio tutte le informazioni richieste e permettere la visita dei locali d'abitazione

Art. 18 Tassazione d'ufficio

Il Municipio può tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.
La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

Art. 19 Vie di ricorso

Contro la decisione d'imposizione delle tasse per il turismo è data facoltà di ricorso al Municipio entro 30 giorni.

Contro la decisione del Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 20 giorni dalla decisione.

Art. 20 Entrata in vigore

La legge entrerà in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale e la ratifica da parte del Governo sostituendo tutte le precedenti disposizioni.

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore il 01.01.2002.

Approvato dall'Assemblea comunale del 10 maggio 2002

Il Comune di Santa Maria

Il Sindaco
Renato Pacciarelli

La segretaria
Mara Daldini

Il Governo del Cantone dei Grigioni

Il Presidente
Claudio Lardi

Il Cancelliere
Dr. C. Riesen

Decreto del governo N° 1334/17.09.2002